



CONTRATTO PER LA FORNITURA CALZATURE 2012-2013 POLIZIA
LOCALE E MESSI COMUNALI

SCRITTURA PRIVATA REP. 5828/NSR IN DATA 20-7-2012

Il giorno venti del mese luglio dell'anno duemiladodici, nella sede municipale di questo Comune, sono presenti le seguenti PARTI:

I) IL COMUNE DI VIMERCATE, (C.F. 02026560157 e P.I. 00728730961) con sede in Piazza Unità d'Italia 1, rappresentato dalla dott.sa Maria Grazia Verderio, Dirigente di questa amministrazione, legittimata a stipulare il presente contratto a norma dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 59, comma 2, lettera c), dello Statuto e del decreto sindacale n. 19/S del 27 maggio 2011;

II) Il Calzaturificio F.lli Soldini SPA, (C.F. e P.I. 00100020510) con sede legale in Capolona (AR), via Vittorio Veneto, 32, rappresentata dal sig. [redacted] residente in Arezzo via Venticinque Aprile, 17, in qualità di Amministratore.

PREMESSO CHE:

- A) Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria con proprio atto n. 201/7 del 27 marzo 2012, esecutivo per legge ha approvato la procedura di acquisto in economia attraverso la piattaforma telematica "E procurement", da aggiudicare all'offerta al prezzo complessivo più basso. Il Comune di Vimercate, in qualità di Ente Capofila dell'aggregazione di enti locali di Monza e Brianza, opera per se e per i Comuni di Agrate Brianza, Camparada, Concorezzo.;
- B) Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, a seguito di regolare gara, con determinazione n. 283 del 10 maggio 2012, esecutiva per legge, dichiara aggiudicataria dell'appalto per la fornitura di calzature 2012-2013 polizia locale e messi, la società indicata in preambolo.
- C) si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si riterrà necessario acquisire successivamente;
- D) in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni non risulta necessario acquisire alcuna documentazione, avendo l'appalto valore inferiore a Euro 154.937,07, così come prescritto dal D.P.R. n. 252 del 1998.
- E) La suddetta fornitura risulta finanziata, nel suo complessivo ammontare, con i mezzi propri dell'ente.

TUTTO CIO' PREMESSO, Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Oggetto

L'Ente appaltante affida al Calzaturificio F.lli Soldini Spa, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione della fornitura di calzature per la Polizia Locale e i messi comunali come di seguito indicato:

- calzatura tattica per completo operativo polizia locale: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo

CALZ. F.LLI SOLDINI S.p.A.
AMMINISTRATORE
MARCIO SOLDINI



- 2.7.1. Modello invernale, con gambetti in tessuto nylon 6.6 al alta tenacità o equivalente, con lamina antiperforazione e/o puntale antischiacciamento.
- scarpa uomo estiva bassa: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo 1.13.1
 - scarpa donna estiva modello mocassino
 - scarpa invernale bassa uomo: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo 1.13.3
 - polacchino invernale uomo/donna: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo 1.13.4: con plantare anatomico estraibile in materiale assorbi sudore antibatterico antiodore lavabile a mano o in lavatrice, suola in gomma resistente agli idrocarburi, antiolio e antistatica antiscivolo, modello carro armato, con tacco ammortizzante.
 - stivali invernali da motociclista: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo 5.7.1.
 - stivali estivi da motociclista: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo 5.7.2
 - stivale gomma nero: riferimento Regolamento Regione Lombardia 4 aprile 2008 n.1, Allegato A, Paragrafo 1.13.5

Art. 3) Durata

La durata della fornitura è prevista fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di proroga fino ad un massimo di altri 3 mesi nell'ipotesi in cui non siano stati esauriti i quantitativi oggetto della fornitura, salve le possibilità di incremento o diminuzione delle forniture.

Art. 4) Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicataria per l' esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è fissato nell'importo complessivo di € 8.652,10 (diconsi Euro ottomilaseicentocinquantadue/10). Al suddetto importo va aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Art. 5) Tempi e modalita' di esecuzione della fornitura

La consegna dovrà avvenire non oltre trenta giorni lavorativi dall'invio dell'ordinativo di fornitura.

Art. 6) Pagamenti

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, da parte dei rispettivi enti locali che hanno emesso gli Ordinativi di Fornitura cui la fattura si riferisce come indicato nell'art. 10 del foglio patti e condizioni.

Art. 7) Penalità

Il Comune di Vimercate si riserva la facoltà di applicare una penale quantificata in € 15,00 per ciascun giorno lavorativo di ritardo successivo al quinto.

Art. 8) Cauzione definitiva

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali presta una garanzia definitiva pari a € 432,60 (Euro quattrocentotrentadue,60), mediante fideiussione n. 200017670 emessa da BancaEtruria di Arezzo.

Art. 9) Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori. In particolare, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di



CALZ. F.LLI SOLDINI S.p.A.
AMMINISTRATORE
MARCO SOLDINI




Art. 18) Registrazione

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 della tariffa, Parte II, allegata al DPR 131/86.

Art. 19) Controversie

In caso di controversie si intende competente il Foro di Monza.

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA



LA SOCIETA' APPALTATRICE

CALZ. F.LLI SOLDINI S.p.A.

AMMINISTRATORE

MARCO SOLDINI